

Bruxelles, 13 aprile 2026
(OR. en)

8164/26

ENER 177
CLIMA 193
CONSOM 118
TRANS 218
AGRI 267
IND 245
ENV 347
COMPET 421
FORETS 56
DELECT 70

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2306 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.4.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione per introdurre una traiettoria volta a ridurre gradualmente il contributo dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni agli obiettivi di energia rinnovabile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2306 final.

All.: C(2026) 2306 final



Bruxelles, 10.4.2026
C(2026) 2306 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.4.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione per introdurre una traiettoria volta a ridurre gradualmente il contributo dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni agli obiettivi di energia rinnovabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva (UE) 2018/2001 definisce un limite specifico per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione della loro materia prima su terreni che presentano elevate scorte di carbonio. La Commissione ha definito nel regolamento delegato (UE) 2019/807 i criteri per determinare le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio.

Il presente atto delegato aggiorna la metodologia e i dati per determinare le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e stabilisce una traiettoria per ridurre gradualmente il contributo apportato agli obiettivi di energia rinnovabile dai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni prodotti a partire da materie prime per le quali si osserva una significativa espansione della produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Essendo di natura tecnica, il presente atto delegato non richiedeva una valutazione d'impatto o una consultazione pubblica aperta, di solito necessarie solo per le iniziative di più ampia portata.

Ai fini dell'atto delegato la Commissione ha intrapreso diverse consultazioni sotto varie forme, tra cui una riunione del gruppo di esperti sui combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, tenuta il 25 febbraio, e l'invito a presentare osservazioni pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dal 21 gennaio al 18 febbraio 2026.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La proposta è presentata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001, che conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato al fine di stabilire i criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, e al fine di integrare la direttiva inserendo una traiettoria per ridurre gradualmente il contributo dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni prodotti a partire da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.4.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione per introdurre una traiettoria volta a ridurre gradualmente il contributo dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni agli obiettivi di energia rinnovabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili¹, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il riesame dei dati sull'espansione delle materie prime ha dimostrato che il modello di espansione della produzione delle colture alimentari e foraggere e i fattori di produttività sono cambiati. È pertanto opportuno aggiornare i dati relativi all'espansione di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione nonché i fattori di produttività applicati nella formula di cui all'articolo 3. Per garantire che i dati sull'espansione delle materie prime siano rappresentativi, è necessario che il periodo per il quale si determina l'espansione di ciascuna coltura sia sufficientemente lungo da controbilanciare le fluttuazioni statistiche accidentali nei dati annuali. È pertanto opportuno prendere in considerazione i dati a partire dal 2014.
- (2) Le misure di addizionalità differiscono per quanto riguarda il periodo di tempo che trascorre fino alla produzione delle materie prime supplementari. È pertanto opportuno misurare il periodo della loro ammissibilità sulla base del momento in cui è iniziata la produzione delle materie prime supplementari, anziché del momento della loro attuazione.
- (3) La direttiva (UE) 2018/2001 prevede che il limite specifico per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione della loro materia prima su terreni che presentano elevate scorte di carbonio sia pari al loro livello di consumo registrato in ciascuno Stato membro nel 2019. A partire dal 31 dicembre 2023 il loro contributo dovrebbe essere gradualmente ridotto fino ad azzerarsi al più tardi entro il 2030.
- (4) La Commissione ha il compito di stabilire una traiettoria per la riduzione del contributo di questi combustibili. La traiettoria fissa un limite al contributo massimo di questi combustibili in un determinato anno, garantendo che nel 2030 sia pari allo 0 %.

¹ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

È opportuno applicare una traiettoria lineare, in quanto così si evitano cambiamenti bruschi, si consente un adeguamento graduale del mercato e si garantisce l'azzeramento del contributo entro il 2030. La traiettoria dovrebbe iniziare nel 2024, anno per il quale i dati sui progressi compiuti in materia di energie rinnovabili saranno comunicati dagli Stati membri per la prima volta nel 2027 a norma del regolamento (UE) 2018/1999².

- (5) La direttiva (UE) 2023/2413 ha modificato l'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 introducendo, al sesto comma, l'obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente i criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, e di aggiornare il regolamento delegato (UE) 2019/807 alla luce dell'evoluzione delle circostanze e dei più recenti dati scientifici disponibili. È pertanto opportuno abrogare l'articolo 7 del regolamento in questione.
- (6) Pratiche agricole quali le colture sequenziali e intercalari hanno il potenziale di migliorare la produttività dell'agricoltura. Nell'ambito del riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996, previsto entro la fine del 2026, la Commissione valuterà se sia opportuno specificare ulteriormente il quadro di certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per quanto riguarda la copertura di tali pratiche, preservando nel contempo le garanzie ambientali. La Commissione può esaminare ulteriormente l'adeguatezza degli approcci regionali.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/807,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/807

Il regolamento delegato (UE) 2019/807 è così modificato:

- (1) l'articolo 3 è così modificato:
 - (a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'espansione media annua della zona di produzione globale delle materie prime dal 2014 è superiore all'1 % e interessa più di 100 000 ettari;"
 - (b) alla lettera b), primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

² Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/2023-11-20>)

"PF è uguale a 2,0 per il granturco, 2,2 per l'olio di palma, 3,1 per la barbabietola da zucchero, 1,9 per la canna da zucchero e 1 per tutte le altre colture.";

(2) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la produzione di materie prime supplementari dovuta all'attuazione delle misure di addizionalità non è iniziata oltre 10 anni prima della certificazione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.";

(3) è inserito l'articolo 6 bis seguente:

"Articolo 6 bis

Traiettoria per ridurre il contributo dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili di uno Stato membro di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001 così come della quota minima di energia rinnovabile e dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), di tale direttiva, la quota di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni prodotti a partire da colture alimentari e foraggere per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio non supera le percentuali seguenti:

- (a) 85,7 % nel 2024
- (b) 71,4 % nel 2025
- (c) 57,1 % nel 2026
- (d) 42,8 % nel 2027
- (e) 28,6 % nel 2028
- (f) 14,3 % nel 2029
- (g) 0 % nel 2030.";

(4) l'articolo 7 è soppresso.

Articolo 2

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/807 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.4.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN